



UNIVERSITA' DEGLI STUDI
DI MODENA E REGGIO EMILIA
Risorse Umane – Personale dipendente - docente

Decreto n. 0154

IL RETTORE

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168;
VISTO lo Statuto di autonomia dell'Ateneo;
VISTO il decreto legislativo n. 165/2001 e in particolare l'art. 24, comma 6;
VISTA la legge 4 novembre 2005, n. 230 ed in particolare l'art. 1, comma 16;
VISTO il parere espresso dal Consiglio di Amministrazione in data 20 giugno 2012;
VISTA la delibera del Senato Accademico in data 17 luglio 2012

EMANA

il seguente Regolamento:

**REGOLAMENTO SULL'INTEGRAZIONE REDDITUALE DEL PERSONALE DOCENTE
E RICERCATORE A VALERE SUI FONDI COMPETITIVI PER LA RICERCA**

Art. 1 Finalità

Al fine di promuovere l'accesso dell'Ateneo ai fondi competitivi per la ricerca, l'Università di Modena e Reggio Emilia, ai sensi dell'art. 24, comma 6, del Decreto Legislativo 30.03.2001, n° 165, e dell'art. 1, comma 16 della Legge 4.11.2005 n° 230, istituisce un incentivo economico sotto forma di integrazione reddituale, disciplinato dal presente regolamento.

Art. 2 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- **fondi competitivi per la ricerca:** tutti i fondi acquisiti sulla base della presentazione di progetti a valere su Programmi di ricerca finanziati da Enti pubblici o privati a livello nazionale, europeo o internazionale che assegnano, sulla base di valutazioni comparative, contributi finanziari, gestiti nell'ambito dell'attività istituzionale dell'Ateneo;
- **personale beneficiario ex art. 24 del decreto legislativo 165/2001:** i professori e i ricercatori (anche a tempo definito) dell'Ateneo coinvolti nei progetti di ricerca finanziati dall'Unione europea o da soggetti internazionali,
- **personale beneficiario ex art. 1 comma 16 della legge 230/2005:** i professori a tempo pieno coinvolti nei progetti di ricerca finanziati da enti pubblici o privati nazionali ;
- **integrazione reddituale:** una voce reddituale specificamente attribuita in ragione dell'impegno su attività di ricerca determinato sulla base dei seguenti criteri: impegno orario dedicato, contributo nei prodotti di fase e finali, livello di coinvolgimento nelle attività di gestione e rendicontazione dei progetti;
- **strutture:** l'Amministrazione Centrale e le Strutture dell'Ateneo dotate di autonomia di bilancio (es. Dipartimenti, Centri Interdipartimentali) presso le quali viene effettuata la gestione del fondo.

Art. 3 Requisiti soggettivi ed oggettivi

L'integrazione reddituale è corrisposta, sulla base delle modalità disciplinate dall'art. 5, al personale dell'Ateneo che sia coinvolto, a prescindere dal ruolo rivestito nel progetto, in un progetto di ricerca che produca, al termine dello svolgimento delle attività e una volta sostenute tutte le spese necessarie un residuo di gestione di importo non inferiore a 5.000 Euro.

Nel valutare la richiesta di integrazione, da parte del Consiglio della struttura, deve venire garantito il rispetto delle caratteristiche di ciascun fondo competitivo, nonché la corretta implementazione delle attività previste in accordo con le clausole contrattuali e le regole finanziarie e di rendicontazione. In ogni caso, i beneficiari dell'integrazione reddituale e la struttura che gestisce i finanziamenti si impegnano a far fronte ad eventuali richieste di restituzione di finanziamenti a seguito di controlli effettuati ex post dai soggetti erogatori il finanziamento. Ove si rendesse necessario restituire somme, la copertura dell'eventuale rimborso deve essere garantita prioritariamente a valere sulle somme erogate in qualità di incentivazione.

Il personale beneficiario, che matura il diritto alla richiesta di integrazione, deve essere identificabile sulla base dell'accordo contrattuale relativo al progetto (es. allegato tecnico) o di una lista del personale coinvolto opportunamente validata da parte del responsabile scientifico.

L'assegnazione dell'integrazione reddituale è compatibile con i premi ed incentivi a valere sul fondo premiale dell'Ateneo.

Art. 4 Determinazione dell'integrazione reddituale

L'integrazione reddituale è corrisposta attingendo al fondo dei progetti per i quali viene formulata la richiesta, qualora ciò sia espressamente previsto dalle regole finanziarie e di rendicontazione, oppure attingendo a parte delle economie di gestione dei progetti; in ambedue i casi l'integrazione non deve dare origine a oneri aggiuntivi per le Strutture.

Si precisa che il singolo beneficiario non può usufruire sullo stesso progetto di entrambe le possibilità dell'integrazione sopra descritte.

L'importo dell'integrazione non può comunque essere superiore al 30% delle spese non rendicontabili di progetto. Ciascun avente diritto non può in ogni caso ricevere una integrazione reddituale in base al presente regolamento per una somma complessiva annua superiore a euro 100.000,00, comprensiva degli oneri a carico dell'Amministrazione.

La determinazione dei residui di gestione è disposta dal Consiglio della struttura che gestisce i fondi, prendendo in considerazione l'importo del contributo ricevuto diminuito di tutti i costi direttamente sostenuti sul fondo stesso, includendo anche, ad esempio, eventuali costi non ammissibili ai fini della rendicontazione, nonché il contributo obbligatorio di almeno il 10% destinato alla Struttura che ha gestito il fondo e all'Amministrazione centrale, cui spetta almeno il 5%. Detto contributo non viene prelevato ove non sia avanzata domanda di integrazione, fatte salve diverse disposizioni previste direttamente dalle strutture che gestiscono i finanziamenti.

Il responsabile scientifico del progetto può chiedere di impiegare – compatibilmente con le norme che disciplinano la gestione dei fondi di ricerca – i residui di gestione a favore di future attività di ricerca e cooperazione internazionale. In tal caso i residui compongono un fondo di cui è titolare il medesimo responsabile scientifico. In questa ipotesi il contributo a favore dell'Amministrazione centrale non viene richiesto.

Art. 5 Modalità di erogazione dell'integrazione reddituale

Al fine di favorire una migliore gestione del fondo, il responsabile scientifico del progetto comunica alla Struttura incaricata della gestione, prima dell'inizio del progetto, la sua intenzione di avvalersi o di rinunciare all'integrazione reddituale o alle modalità di impiego dei residui di cui all'art. 4.

La richiesta di integrazione, che deve essere approvata del Consiglio della struttura che gestisce il fondo, è presentata dal responsabile scientifico del progetto al termine delle attività generate e rendicontate e non prima del ricevimento dell'ultimo pagamento relativo al progetto da parte dell'ente finanziatore. La richiesta di liquidazione della integrazione deve essere presentata entro il termine massimo di 6 mesi dal ricevimento del suddetto ultimo pagamento.

Nella richiesta di integrazione, il responsabile scientifico propone la ripartizione dei residui di gestione individuando il personale beneficiario dell'integrazione, sulla base dei seguenti criteri: impegno orario dedicato, contributo nei prodotti di fase e finali, livello di coinvolgimento nelle attività di gestione e rendicontazione dei progetti;

Si precisa che nessuna integrazione reddituale è dovuta nel caso in cui il progetto non preveda espressamente una voce ad hoc destinata all'integrazione reddituale ovvero non siano presenti residui di gestione o gli stessi risultino inferiori ai 5.000 euro..

A disporre la liquidazione dell'integrazione è il Consiglio della Struttura ricevente la richiesta oppure il Direttore della Struttura qualora il Consiglio abbia precedentemente deliberato l'utilizzo dell'integrazione reddituale per i progetti che ricadono in specifici programmi o tipologie di finanziamento. Nel caso dei progetti gestiti presso l'Amministrazione Centrale la liquidazione viene disposta dal Consiglio della/e Struttura/e di afferenza del personale beneficiario.

Nei casi di progetti che vedano il coinvolgimento di più Strutture:

[caso 1] nel caso in cui ciascuna Struttura coinvolta gestisca una propria quota di contributo, la procedura di cui sopra si applica per ciascuna Struttura sotto la responsabilità dei referenti scientifici delle singole Strutture coinvolte;

[caso 2] se una Struttura gestisce l'intero fondo, anche per conto delle altre Strutture, la procedura viene coordinata e gestita dalla Struttura che gestisce il fondo, e relativo responsabile scientifico, per conto di ed in accordo con tutte le altre.

Art. 6 Liquidazione dell'integrazione

L'integrazione è corrisposta dall'Amministrazione centrale in un'unica soluzione.

Gli importi sono da intendersi al lordo degli oneri fiscali, previdenziali ed assistenziali sia a carico del dipendente che dell'ente.

Art. 7 Norma transitoria sull'efficacia del regolamento

In sede di prima applicazione, il Regolamento ha efficacia sui progetti di ricerca internazionale in corso per i quali non sia ancora iniziato l'ultimo periodo di rendicontazione, qualora previsto, o l'ultima fase del progetto. In tali casi il responsabile scientifico è tenuto a presentare al Consiglio della Struttura la richiesta di avvalersi dell'integrazione reddituale o di utilizzare ai fini di future attività di ricerca o cooperazione internazionale al più presto possibile e comunque non oltre l'inizio dell'ultimo periodo di rendicontazione, qualora previsto, o all'ultima fase del progetto. Nella richiesta dovrà essere indicato che l'uso dei residui ai fini dell'integrazione, pur se non previsto inizialmente, non comprometterà il regolare completamento del progetto.

Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'Albo di Ateneo.

Modena, 20.07.2012

IL RETTORE
(prof. Aldo Tomasi)